COMMISSIONE DI CONTROLLO

REDATTORE: Matteo Santoro

La Commissione di Controllo, si configura come un vero e proprio punto di snodo fra Consiglio, Giunta e amministrazione regionale nella fase di attuazione dell'indirizzo politico-programmatico della Regione. Le funzioni svolte dalla Commissione sono sintetizzabili in *tre funzioni: di controllo*, referente e di vigilanza.

Il **controllo** è un'attività ad ampio spettro, che si svolge non soltanto nei confronti della Giunta e dell'amministrazione regionale ma, più in generale, su tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in tale processo; inoltre, si esplica attraverso un'opera di raccolta di informazioni, documenti ed elementi conoscitivi da parte dei diversi soggetti coinvolti e mediante la formulazione di motivati pareri preventivi sulla coerenza di tali atti con la programmazione regionale. Sul piano contenutistico il controllo involge (art. 20 St., come specificato dall'art. 42 Reg. Int. del C.R.) la verifica della coerenza dei procedimenti e del rispetto complessivo del PRS e del DPEF, l'espressione di pareri consultivi preventivi sugli atti di programmazione, è soprattutto nelle conseguenze che tale attività produce in ordine all'efficacia degli atti oggetto di sindacato, che si scorge l'importanza, e l'unicità, del ruolo svolto dalla Commissione di Controllo.

Il controllo della Commissione non si esaurisce però nel riscontro dell'astratta coerenza rispetto agli atti di indirizzo e programmazione adottati dal Consiglio, ma implica anche la verifica della congruità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché della corretta gestione delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione in vista del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Per questo il comma 3 dell'art. 20 affida alla Commissione anche **funzioni referenti sui rendiconti** degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione.

La Commissione nell'anno 2009, ha esaminato complessivamente 17 atti di cui:

- n. 1 proposte di legge concernente il rendiconto generale della Regione Toscana relativo all'anno 2008;
- n. 1 proposte di deliberazione concernente il rendiconto del Consiglio regionale relativo all'anno 2008;
- n. 10 atti sotto il profilo della coerenza con la programmazione. Nessun atto è stato dichiarato improcedibile.

Infine, sono state esaminate ai fini delle "osservazioni" alla prima Commissione:

n. 5 atti inerenti proposte di legge sul bilancio regionale di previsione, sul bilancio pluriennale, sull'assestamento e sulle variazioni.

L'Attività di **vigilanza** sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti dipendenti, prevista dal comma 3 dell'art. 20 dello Statuto, si configura prevalentemente come attività ispettiva che prevede l'effettuazione di ricerche e la raccolta di informazioni presso l'amministrazione regionale o presso gli organismi direttivi degli Enti regionali. Tale ricerca si sostanzia nella verifica sulla gestione, la conservazione, la destinazione e l'utilizzo dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio. Per ciò che riguarda le altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione, la

Commissione ha svolto un'attività di vigilanza in materia contrattuale, acquisendo sia gli atti di programmazione sia gli atti di variazione prestando maggiore attenzione al contenuto e alle modalità di affidamento degli appalti, contratti di servizi e forniture.

Nel corso del 2009 la Commissione ha proseguito il rapporto collaborativo con gli enti dipendenti dalla regione, definito in data 8 maggio 2007, in un incontro avuto con i rappresentanti legali degli stessi enti, al fine di dare piena attuazione al dettato statutario e regolamentare.

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati principalmente da attività di revisione, attuazione e integrazione della legislazione in materia di contratti pubblici.

Per quanto concerne la normativa regionale sono state apportate modifiche alla legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Le modifiche apportate con la legge n. 13/2008 alla normativa regionale sugli appalti traggono principalmente origine dal ricorso presentato dal Governo contro la L.R. 38/2007 e dalla sentenza 401 del 19.11.2007 della Corte Costituzionale che ha fornito una ricostruzione interpretativa del rapporto tra legislazione nazionale e norme regionali in materia di contratti pubblici, risolvendo le problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 163/2006. Nel 2008 sono stati emanati due regolamenti di attuazione della L.R. 38/2007 (il 30/R del 27.05.2008 ed il 45/R del 07.08.2008) che hanno razionalizzato le regole inerenti l'acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori pubblici; hanno introdotto disposizioni procedurali per l'affidamento dei c.d. contratti esclusi e hanno disciplinato il ricorso ai contratti aperti di forniture e di servizi che rappresentano una forma centralizzata di acquisto di beni e servizi, oggetto di appalto da parte delle competenti strutture della Giunta Regionale per i fabbisogni dei suoi uffici e degli enti dipendenti, nonché per quelli del Consiglio Regionale.

Tale attività di vigilanza sopra descritta si è conclusa per l'anno 2009, così come previsto dall'articolo 20 comma 3 dello Statuto della Regione Toscana, meglio specificato nel regolamento interno del Consiglio, commi 6 e 7 dell'art. 42, nel presentare relazioni all'assemblea. La commissione ha approvato e trasmesso all'assemblea le seguenti relazioni:

- o Relazione sul rendiconto sull'attività contrattuale della giunta regionale;
- o Relazione sulla funzione di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale;
- Relazione sull'attività di vigilanza sul patrimonio e sulle altre attività degli enti dipendenti dalla regione.